

Sportello Unico Regionale per le attività produttive
Dipartimento SEAP

Comunicato del 06-12-2018 (rif. Prot. n. 416483/SUR)

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9, ARTICOLO 16
"INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA
'NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELL'ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA
TRASPARENZA"**

Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro ed in particolare la tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili.

In tal senso, sono già in vigore le disposizioni dell'articolo 16 della legge 9/2018, che dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite apparecchi (di cui al R.D. 773/1931 - TULPS, art. 110, commi 6 e 7) ed impongono per le nuove attività (e per le attività esistenti, che si devono adeguare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale) delle distanze minime dai luoghi "sensibili" identificati nella legge.

Nel rispetto della normativa vigente, non rientrano nell'ambito di applicabilità della normativa regionale le attività che esercitano attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, a meno che in questi esercizi non siano installati e/o collegati degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS.

I Comuni possono, con regolamento, approvare ulteriori restrizioni all'esercizio dell'attività di gioco, per esempio, stabilendo limitazioni orarie più restrittive o individuando ulteriori attività "sensibili" in relazione alle condizioni specifiche del proprio contesto, fermo restando che **le disposizioni della legge regionale sono immediatamente applicabili, anche in assenza di regolamento comunale** e che il regolamento comunale non può prevedere distanze minori oppure orari più lunghi per gli esercizi con apparecchi da gioco.

Inoltre, per effetto dell'applicazione della norma regionale, anche nei procedimenti amministrativi relativi ad attività definite "sensibili" (ludoteche, palestre, compravendita di oggetti preziosi e oro usati, ecc.), gli utenti dovranno, in sede di avvio o modifica dell'attività, autocertificare il rispetto delle distanze minime, indicate nella stessa legge, da tutte le attività già operanti (in regola rispetto alle distanze previste dalla legge regionale) che utilizzano le apparecchiature ex articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS.

Nelle prossime settimane la relativa modulistica sarà aggiornata ed inserita sul portale www.calabriasuap.it

Il SURAP